



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 140/14

Lussemburgo, 23 ottobre 2014

Sentenza nelle cause riunite C-359/11 e C-400/11
Alexandra Schulz / Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG e
Josef Egbringhoff / Stadtwerke Ahaus GmbH

I consumatori forniti energia elettrica e gas nell'ambito dell'obbligo generale di approvvigionamento devono essere informati, in tempo utile prima dell'entrata in vigore di ogni aumento di prezzo, circa i motivi, le condizioni e la portata del medesimo

La normativa tedesca, non prevedendo una siffatta informazione, viola le direttive «energia elettrica» e «gas»

La Corte federale tedesca è investita di due controversie tra clienti e fornitori di energia elettrica e di gas in merito a diversi aumenti di prezzo apportati tra il 2005 e il 2008. Tali clienti, che rientrano nell'obbligo generale di approvvigionamento (clienti soggetti a tariffa standard)¹, ritengono i suddetti aumenti eccessivi e basati su clausole illegali.

La normativa tedesca vigente all'epoca dei fatti stabiliva le condizioni generali dei contratti conclusi con i consumatori e le integrava direttamente nei contratti conclusi con i clienti soggetti a tariffa standard. Essa consentiva ai fornitori di modificare unilateralmente i prezzi dell'elettricità e del gas senza indicare il motivo, le condizioni e la portata della modifica, ma garantendo al contempo che i clienti fossero informati dell'aumento e potessero eventualmente recedere dal contratto.

In risposta alle questioni della Corte federale tedesca, la Corte di giustizia statuisce, con la sua odierna sentenza, che la direttiva «energia elettrica» 2003/54² e la direttiva «gas» 2003/55³ non ammettono una normativa nazionale (quale quella tedesca) che determina il contenuto dei contratti di fornitura dell'energia elettrica e del gas conclusi con i consumatori nell'ambito dell'obbligo generale di approvvigionamento⁴ e consente ai fornitori di modificare la tariffa della fornitura, ma che non garantisce che i consumatori siano informati, in tempo utile prima dell'entrata in vigore di tale modifica, circa i motivi, le condizioni e la portata della medesima.

La Corte rileva che queste due direttive obbligano gli Stati membri a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto.

¹ In tal caso, il fornitore è tenuto, nell'ambito degli obblighi imposti dalla normativa tedesca, a concludere un contratto, alle condizioni previste da tale normativa, con i clienti che ne hanno fatto richiesta e possono pretenderlo.

² Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pag. 37, e rettifica in GU 2004, L 16, pag. 74). La direttiva del 2003 è stata **abrogata** dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU L 211, pag. 55).

³ Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57). La direttiva del 2003 è stata **abrogata** dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 211, pag. 94).

⁴ Quanto al dovere di informare i clienti a tariffa **speciale**, v. sentenza della Corte del 21 marzo 2013, RWE Vertrieb (C-92/11), e comunicato stampa [n. 36/13](#). Ai sensi di tale sentenza, riveste importanza essenziale l'informazione, trasmessa al consumatore in modo trasparente prima della conclusione di un contratto, relativa al motivo e alle modalità di variazione delle spese della fornitura di gas. Ciò non vale tuttavia per i contratti conclusi con i clienti soggetti a tariffa **standard** (clienti di cui trattasi nelle presenti cause). Infatti i contratti conclusi con i clienti di cui alla causa RWE Vertrieb (clienti soggetti a tariffa **speciale**) erano disciplinati non solo dalla direttiva 2003/55, ma anche dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29). Orbene, il contenuto dei contratti conclusi con i clienti soggetti a tariffa **standard** è determinato da disposizioni tedesche imperative, cosicché la direttiva sulle clausole abusive non è loro applicabile.

La Corte dichiara che, oltre al diritto di recedere dal contratto (previsto dalle direttive in caso di revisione di prezzo), i clienti devono anche avere il diritto di contestare una siffatta revisione.

Per poter beneficiare pienamente ed effettivamente di tali diritti e di decidere con piena cognizione di causa di recedere dal contratto o di contestare la revisione del prezzo della fornitura, i clienti rientranti nell'ambito dell'obbligo generale di approvvigionamento devono essere informati, in tempo utile prima dell'entrata in vigore della revisione, circa i motivi, le condizioni e la portata della medesima.

La Corte respinge la richiesta di limitare quanto più possibile le conseguenze finanziarie della sentenza, e non ne limita quindi gli effetti nel tempo. Essa osserva in proposito che non è stato dimostrato che rimettere in discussione rapporti giuridici che hanno esaurito i loro effetti nel passato perturberebbe retroattivamente l'intero settore della fornitura dell'energia elettrica e del gas in Germania. Pertanto l'interpretazione delle direttive 2003/54 e 2003/55 si applica a tutte le modifiche tariffarie intervenute durante il periodo di vigenza delle direttive ⁵.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

⁵ Le direttive 2003/54 e 2003/55 sono entrate in vigore il 4 agosto 2003 e la data limite per la loro trasposizione nel diritto nazionale era il 1° luglio 2004. Esse sono state abrogate con effetto dal 3 marzo 2011 (v. supra note 2 e 3).